

**COMMISSIONE IX**  
**LAVORI PUBBLICI**

10.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1980**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di quelle interessanti l'asta del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano, fino alle origini (1271) . . . . .	65
PRESIDENTE . . . . .	65, 66, 67
BONETTI PIERA . . . . .	67
BOTTA . . . . .	66
EBNER, <i>Relatore</i> . . . . .	66
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	67
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno del Comune di Rocca-bianca (1543) . . . . .	67
PRESIDENTE . . . . .	67, 68, 69, 70
BONETTI PIERA . . . . .	67, 69
BORRI, <i>Relatore</i> . . . . .	68
BOTTA . . . . .	69
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	69
<b>Votazioni segrete:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	70

**La seduta comincia alle 11.**

ROSSINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Discussione del disegno di legge: Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di quelle interessanti l'asta del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano, fino alle origini (1271).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di quelle interessanti l'asta del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano, fino alle origini ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso sul disegno di legge parere favorevole.

L'onorevole Ebner ha facoltà di svolgere la relazione.

EBNER, *Relatore*. Per comprendere le motivazioni del presente disegno di legge, occorre intanto ricordare che, con regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1870, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1101, le opere idrauliche interessanti il fiume Isarco sono state classificate tra quelle di seconda categoria dalla confluenza del fiume stesso con l'Adige fino al ponte Loreto, sulla statale del Brennero (si tratta di qualche centinaio di metri), e tra quelle di terza categoria per il rimanente tratto, e cioè fino al confine del Brennero.

Successivamente, la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, ha demandato alle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza primaria in materia di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. Dalla competenza di dette province sono però rimasti esclusi, anche con ulteriori disposizioni, i fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di prima e seconda categoria, ed il fiume Isarco. Di conseguenza, non si possono effettuare su questo fiume delle opere idrauliche che, per la maggior parte, sono appunto classificate di terza categoria.

Per risolvere tale situazione, e consentire lo svolgimento di quelle opere che hanno lo scopo di salvaguardare il territorio attraversato dall'Isarco e le popolazioni interessate, si sono avuti vari contatti tra i competenti organi statali ed i rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano, conclusisi con l'unanime decisione di trasferire tra le opere idrauliche di seconda categoria quelle già classificate di terza categoria.

A questa diversa classificazione è però legato un problema piuttosto rilevante, che potrebbe dare origine ad uno spiacevole contenzioso. Il testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nel fissare in cinque le categorie cui riferire le opere stesse, prevedeva che per quelle classificate di seconda categoria contribuisse lo Stato per il 50 per cento, e la provincia e gli interessati ciascuno per il 25 per cento. Questo tipo di lavori però sarebbe l'unico caso di contributo

da parte dei proprietari dei comprensori interessati, dal momento che, per le opere idrauliche classificate tra quelle di prima categoria interviene solo lo Stato, e per quelle classificate di terza, quarta e quinta categoria contribuisce solo la provincia; si creerebbe cioè una disparità di trattamento tra i cittadini della provincia autonoma di Bolzano (che è attraversata da fiumi di tutte e cinque le categorie), disparità ripresa dal disposto dell'articolo 2 del disegno di legge. Aggiungo che, con il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si dichiarava che le acque, per cui si eseguono opere idrauliche classificate tra quelle di seconda categoria, sono di demanio pubblico statale, per cui a maggior ragione non sembra logico che per tali lavori debbano contribuire i privati.

Mi sono allora messo in contatto con i funzionari del competente Ministero, i quali concordano su una parziale modifica dell'articolo 2, che eviterebbe il sorgere del contenzioso in questione. Si tratterebbe cioè di eliminare le parole: « dei beni i cui proprietari devono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo », cosicché l'articolo rimarrebbe formulato in questo modo: « Il perimetro del comprensorio è quello indicato nella annessa planimetria, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte integrante della presente legge ». Una tale dizione consentirebbe poi al Ministero, previ colloqui con i rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano, di chiarire con un suo decreto la questione del contributo al 25 per cento, riguardante i proprietari delle zone confinanti interessate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOTTA. Dopo aver attentamente ascoltato la relazione dell'onorevole Ebner, desidero ricordare che all'articolo 5 del testo unico del 1904 si prevede che lo Stato non può intervenire nella realizzazione delle opere di seconda categoria se non attraverso un provvedimento legislativo,

mentre all'articolo successivo, cioè all'articolo 6, si prevede che le spese per la realizzazione delle opere di cui all'articolo precedente devono essere ripartite per metà a carico dello Stato e per l'altra metà tra le province e gli enti interessati.

Credo quindi che sia possibile approvare l'articolo 2 nella formulazione proposta dal relatore; l'articolo così formulato potrà infatti essere oggetto di un decreto ministeriale, come si può prevedere leggendo gli articoli 5 e 6 del testo unico del 1904.

**BONETTI PIERA.** Sono favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, ed anche alla proposta di modifica formulata dal relatore, però con la raccomandazione che il tutto venga realizzato nel rispetto della normativa valida per l'intero territorio nazionale.

È chiaro comunque che resta aperta tutta la questione dell'applicazione dell'articolo 89 e del trasferimento delle competenze alle regioni in materia di realizzazione delle opere di seconda categoria.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento con la modifica suggerita dal relatore, restando però inteso che occorreranno successivi provvedimenti per definire meglio l'ammontare dei contributi a carico delle province e degli enti interessati, perché è di contribuzione che si deve parlare e non di esenzione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle interessanti l'asta

del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano, fino alle origini.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 2.**

Il perimetro del comprensorio dei beni i cui proprietari devono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo è quello indicato nella annessa planimetria, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte integrante della presente legge.

Il relatore, onorevole Ebner, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« Il perimetro del comprensorio è quello indicato nella annessa planimetria, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, che forma parte integrante della presente legge ».

Pongo in votazione questo emendamento, cui il Governo si è dichiarato favorevole.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè apportata.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno del Comune di Roccabianca (1543).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume Po in frazione Stagno del comune di Roccabianca ».

Comunico che la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Borri ha facoltà di svolgere la relazione.

**BORRI, Relatore.** Il tratto di argine consortile lungo il fiume Po, di cui con questo disegno di legge si chiede la classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria, è stato costruito dagli abitanti di Stagno, una piccola frazione del comune di Roccabianca, in provincia di Parma, all'indomani di un evento calamitoso del 1846, allorché il tratto dell'argine sul fiume Po venne travolto dalle acque ed il paese di Stagno venne per tre quinti invaso dalla piena del fiume.

Apparentemente questa è una tipica « leggina », perché ha una portata limitata (in quanto si riferisce ad una piccola comunità di 300 abitanti) e ad un tratto di argine veramente molto piccolo, cioè quello che delimita questo piccolo centro dall'alveo del fiume Po. Tuttavia, non credo possa considerarsi una « leggina » nel senso deteriore del termine, perché dietro questo disegno di legge, con le lungaggini burocratiche che lo hanno preceduto vi è una vicenda umana che vale la pena di ripercorrere brevemente.

Prima del 27 ottobre 1846 Stagno era un antico insediamento di cui si ha traccia già nell'epoca romana, era un Comune dotato di particolari forme di autonomia, era un centro prosperoso di circa 4 mila abitanti dediti all'attività della pesca, dei trasporti fluviali e dell'agricoltura.

La rottura dell'argine nel 1846, per effetto della quale — come ho già detto — i tre quinti delle abitazioni furono spazzate via, e con queste anche il centro storico con il municipio, il mercato del pesce e la scuola, modificò l'alveo del Po. Rimase fuori dalle acque solo una parte del campanile, fino al 1855.

Dopo l'alluvione, il 27 febbraio 1847, contrariamente all'orientamento preso dalle autorità locali (settimo comprensorio di Borgo San Donnino) a favore di un raccordo tra i due tronconi di argine in direzione est-ovest che proteggesse la parte del paese salvatasi dall'alluvione, il duca

di Parma decise la costruzione di un raccordo rettilineo detto « argine di carta » che tagliava fuori la parte residua del paese dalla difesa dal Po.

I superstiti di Stagno (circa mille persone) provvidero allora a costruire a proprie spese il cosiddetto « argine di cinta », sul tracciato della riva alta del Po. Si costituirono, inoltre, in consorzio (riconosciuto solo nel 1861, al momento dell'unità d'Italia) sostenendo così in proprio anche il conseguente onere della manutenzione dell'argine. Quest'ultimo ha dato buona prova di sé anche durante alcune piene eccezionali, come quella del 1951, mentre l'« argine di carta », per altro mai riconosciuto con provvedimento specifico come « argine di maestra », non è mai venuto a contatto con le acque del Po.

Il disegno di legge in discussione ha un suo significato evidente. Esso consiste nella volontà di riabilitare questa piccola comunità nei confronti di una situazione che la vede esclusa dalle normali misure di protezione di cui usufruiscono tutte le località rivierasche del Po. Si vuole portare a normalizzazione cioè una situazione determinatasi in un'epoca ormai lontana e protrattasi nel tempo forse per un reciproco tacito consenso tra le parti interessate (lo Stato, da una parte, per essere sollevato da responsabilità dirette, i cittadini, dall'altra, più fiduciosi nella difesa in proprio).

Al di là del significato sociale del provvedimento, vi è poi la presa di coscienza delle condizioni ormai da tempo mutate nella zona, che rendono opportuna la decisione che ci accingiamo ad approvare anche per l'intero comprensorio limitrofo poiché essa contribuisce a rendere più razionale l'assetto del fiume.

Il territorio di Stagno è, infatti, ormai perfettamente inserito nel nuovo assetto del Po, perché da una parte i pennelli costruiti contribuiscono al consolidamento del corso del fiume, dall'altra l'argine consortile contribuisce al processo di invecchiamento del fiume ed è un valido presidio per la regimazione del corso delle acque. La collaudata tenuta dell'argine consortile è ritenuta poi una garanzia per

l'intero comprensorio, compresi i paesi limitrofi.

Va ancora osservato che, dovendo intervenire per aumentare il margine di sicurezza della zona, sarebbe meglio farlo sull'argine consortile anziché su quello rettilineo mai lambito dalle acque.

Con perseveranza e tanta pazienza gli abitanti di Stagno hanno percorso tutto l'iter necessario per arrivare alla formulazione del presente disegno di legge, che ci perviene corredato, oltre che delle relative delibere del comune di Roccabianca e del consiglio provinciale di Parma, anche del parere favorevole della regione Emilia-Romagna, del parere favorevole del comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po e degli altri organismi tecnici competenti del Ministero, compreso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed infine dal parere del Consiglio di Stato.

Esprimo pertanto parere favorevole sul disegno di legge e ne raccomando l'approvazione ai colleghi sia perché esso rappresenta una misura tecnicamente valida di razionalizzazione dell'intervento a difesa dalle acque del fiume Po, sia per il suo evidente significato sociale di riconoscimento della tenacia e della laboriosità degli abitanti di una piccola comunità, che ritengo meritevoli di attenzione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**BONETTI PIERA.** Molto brevemente vorrei ribadire il parere favorevole del gruppo comunista al disegno di legge in discussione, questa volta giustificato dalla volontà dello Stato italiano di riabilitare una comunità che il duca di Parma aveva tentato di cancellare.

**BOTTA.** Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

**PRESIDENTE.** Come rappresentante del gruppo socialdemocratico, preannuncio il mio voto favorevole al disegno di legge. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BORRI, Relatore.** Non ho altro da aggiungere a quanto ho già dichiarato nella mia relazione.

**GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo ringrazia il relatore per l'esauriente e precisa relazione e raccomanda la approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

Il tratto d'argine del fiume Po, a difesa della frazione Stagno parmense in comune di Roccabianca è dichiarato opera idraulica di seconda categoria. Conseguentemente viene sclassificato l'argine rettilineo esistente.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il perimetro del comprensorio dei beni, i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nella spesa per l'opera di cui al precedente articolo, è quello delimitato nell'annessa corografia che forma parte integrante della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1980

di quelle interessanti l'asta del fiume Isarco dal ponte Loreto, nella città di Bolzano, fino alle origini » (1271).

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alborghetti, Ambrogio, Balzardi, Bettini, Bonetti Piera, Borri, Botta, Bova, Ciuffini, Castoldi, Corradi Nadia, De Caro, De Gennaro, Ebner, Facchini, Fornasari, Forte, Geremicca, Padula, Porcellana, Patria, Rossino, Sullo, Tozzetti.

Disegno di legge: « Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine consortile del fiume

Po in frazione Stagno del comune di Roccabianca » (1543).

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alborghetti, Ambrogio, Balzardi, Bettini, Bonetti Piera, Borri, Botta, Bova, Ciuffini, Castoldi, Corradi Nadia, De Caro, De Gennaro, Ebner, Facchini, Fornasari, Forte, Geremicca, Padula, Porcellana, Patria, Rossino, Sullo, Tozzetti.

**La seduta termina alle 11,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO